

D.R. n.13

IL RETTORE

- Visto il T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e successive modificazioni;
- visto lo Statuto di Autonomia della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, emanato con D.R. n. 34 del 16 aprile 1998, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1998 - serie generale;
- visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- visto l'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- vista la Legge 29.7.1991, n. 243;
- vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;
- viste le deliberazioni adottate all'unanimità dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di questa Università nelle rispettive sedute dell'8 e del 17 marzo 1999, in ordine al Regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università, della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- vista la nota prot. n. 2241 del 26.3.1999, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti, comunica di non avere osservazioni da formulare in merito al Regolamento sopra detto;

decreta

l'emanazione, ai sensi della Legge 3 luglio-1998, n. 210, del **Regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università**, della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 14 aprile 1999.

Mario Arcelli
(Prof. Mario Arcelli)



REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI E LA MOBILITA' DEGLI STESSI
ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITA'.

Capo I

Parte generale

Art. 1

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante trasferimento, nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori nell'ambito dell'Università Luiss Guido Carli di Roma.

Art. 2

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per "*Università*" la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma;
- b) per "*trasferimento*" il provvedimento mediante il quale, a domanda e secondo le procedure di seguito indicate, si dispone la copertura di un posto vacante di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con il passaggio da altra Università di un titolare della stessa posizione;
- c) per "*mobilità interna*" la procedura mediante la quale i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università sono inquadrati nello stesso settore o in un altro settore scientifico - disciplinare *affine* nell'ambito dell'Università stessa;
- d) per "*posto vacante*" il posto di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, previsto nella dotazione organica dell'Università che, al momento della richiesta di copertura per trasferimento o per concorso, risulta libero e disponibile, o che, si renderà libero e disponibile a partire dal successivo 1° novembre.

Capo II Trasferimenti

Art. 3

Le Facoltà dell'Università, che abbiano deliberato di espletare la procedura al fine di coprire un posto di ruolo vacante di professore ordinario, professore associato o ricercatore mediante trasferimento, inviino la relativa delibera alla Direzione Amministrativa dell'Università affinché proceda a realizzare le forme di pubblicità della vacanza, affiggendo il bando all'albo dell'Università e curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al fine di realizzare la presunzione assoluta di conoscenza legale.

Art. 4

Il bando di vacanza di cui al precedente art. 3 deve indicare:

- a) il settore scientifico - disciplinare cui si riferisce il posto da coprire;
- b) i requisiti, le modalità, il termine di scadenza per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per la copertura del posto vacante;
- c) la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto al professore di ruolo e al ricercatore per soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università anche con riferimento alle articolazioni disciplinari interne ai settori;
- d) gli allegati alla domanda e più precisamente: curriculum scientifico professionale, elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori utili ai fini della valutazione comparativa.

Le modalità per la consegna delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni verranno ulteriormente precisate in sede di bando di vacanza.

Art. 5

Alla procedura di vacanza di un posto da coprire mediante trasferimento di professori di ruolo e di ricercatori potranno partecipare, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori inquadrati nel settore scientifico - disciplinare oggetto del bando che presenteranno un curriculum scientifico e didattico nonché le proprie pubblicazioni nel termine indicato dal bando, non minore di 30 giorni



dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Gli aspiranti dovranno aver prestato servizio, nell'attuale qualifica, da almeno tre anni accademici nella sede di titolarità universitaria, anche se collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 13, 1° comma da 1) a 9) del D.P.R. 11/7/80 n. 382.

La domanda potrà essere presentata nel corso del terzo anno di permanenza.

Art. 6

La valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda sarà espletata secondo i seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed astratta:

- a) il Consiglio di Facoltà valuterà la personalità scientifica del candidato con riferimento al suo curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed altri lavori) presentati;
- b) la produzione scientifica sarà valutata in ragione sia dell'originalità dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori in collaborazione tra più autori si dovrà valutare esclusivamente l'apporto individuale del candidato, se chiaramente distinto e riconoscibile;
- c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:
 - ◆ l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quella svolta nell'Università Luiss Guido Carli;
 - ◆ l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca svolta dal candidato;
 - ◆ il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università.



Capo III
Mobilità interna

Art. 7

L'Università dispone la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore per mobilità interna con l'osservanza dei seguenti principi.

I professori di ruolo e i ricercatori possono essere trasferiti, su loro domanda allo stesso settore o ad un altro settore scientifico - disciplinare affine nell'ambito della Facoltà di appartenenza o di altra facoltà della medesima Università:

- a) qualora abbiano avuto la responsabilità didattica di materia ricompresa in tale diverso settore;
- b) quando siano risultati vincitori in un concorso espletato per detto settore scientifico - disciplinare;
- c) quando abbiano conseguito la qualifica di professore ordinario o di associato confermato o di ricercatore confermato e siano in possesso di adeguata qualificazione scientifica;
- d) quando abbiano tenuto, per almeno tre anni, mediante contratto o supplenza, l'insegnamento di materia ricompresa nel diverso settore oggetto dell'avviso.

Art. 8

Per attuare la mobilità interna devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) esigenza della facoltà, nel superiore interesse degli studi, a coprire un posto di ruolo mediante mobilità interna, espressa nella relativa delibera;
- b) affissione nell'albo dell'Università dell'avviso di copertura mediante mobilità interna del posto di ruolo vacante;
- c) termine non inferiore a quindici giorni dalla affissione dell'avviso per la presentazione delle domande.

Il Consiglio di Facoltà provvede a deliberare il trasferimento per mobilità interna; nell'ipotesi di presentazione di più domande per un identico posto, il Consiglio di Facoltà procede alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni.



Capo IV**Norme procedurali ed efficacia****Art. 9**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione sia alla copertura dei posti di ruolo vacanti mediante trasferimento sia alla realizzazione della mobilità interna, delibera a maggioranza assoluta dei professori di ruolo di prima fascia facenti parte della Facoltà, ove la vacanza o la mobilità riguardino un posto di ruolo di prima fascia; a maggioranza assoluta dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia facenti parte della facoltà ove la vacanza o la mobilità riguardino un posto di ruolo di seconda fascia; a maggioranza assoluta dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, facenti parte della Facoltà, ove la vacanza o la mobilità riguardino un posto di ruolo di ricercatore.

Nell'ipotesi di mobilità interna, la maggioranza assoluta dei componenti la Facoltà si determina con esclusione del componente o dei componenti interessati alla mobilità interna che abbiano inoltrato domanda.

Art. 10

Il provvedimento di nomina è disposto con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e decorre dal 1° novembre di ogni anno. Superata la predetta data, la nomina ha effetto dal 1° novembre dell'anno successivo. Il provvedimento del Rettore è definitivo.

Art. 11

Il presente Regolamento, deliberato in conformità dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dello Statuto dell'Università, con particolare riferimento alle competenze del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 6 lettere e), f), i) e j), entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'Università.

